

Legge federale *Disegno*
**sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità**
(LPP)
(Aliquota minima di conversione)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1

¹ Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia gli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³ (età ordinaria di pensionamento).

Art. 14 cpv. 2 e 3

² L'aliquota minima di conversione è del 6,4 per cento all'età ordinaria di pensionamento per le donne e gli uomini.

³ Il Consiglio federale sottopone ogni cinque anni un rapporto all'Assemblea federale, la prima volta nel 2009. Il rapporto contiene le basi per determinare l'aliquota minima di conversione negli anni successivi. Indica inoltre se la previdenza professionale assieme all'AVS/AI consente l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale e, in caso contrario, illustra con quali provvedimenti potrebbe essere raggiunto questo obiettivo.

1 FF 2006 ...
2 RS 831.40
3 RS 831.10

Art. 16 Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:

Età	Aliquota in per cento del salario coordinato
25 – 34	7
35 – 44	10
45 – 54	15
55 – età ordinaria di pensionamento	18

Art. 24 cpv. 2

² La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento.

II

Disposizioni transitorie della modifica del ...

a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso

Per quanto concerne l'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.

b. Aliquota minima di conversione

Il Consiglio federale fissa l'aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento entro i tre anni seguenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l'aliquota fino a raggiungere il 6,4 per cento. Può fissare aliquote minime di conversione diverse per uomini e donne.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.